

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 4)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1958
(V. Stampato n. 1)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 GIUGNO 1958

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
per l'anno finanziario 1958-59**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spe-

sa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1958.